

Risk Approach: la determinazione del rischio di revisione

di Alberto Pesenato¹: Revisore legale, Consulente area D. Lgs. 231/2001, Pubblicista, Dottore commercialista in Verona

La determinazione del rischio di revisione, richiesta dai principi di revisione ISA Italia adottati dal MEF, è illustrata con due metodologie. Esse utilizzano gli stessi elementi: il rischio intrinseco, il rischio di controllo ed il rischio (livello) di individuazione. Se ne propone una sintesi.

Premessa

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato la riforma della revisione legale dei bilanci d'esercizio e consolidato l'attuazione della Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014². In Italia con la determina della Ragioneria generale di Stato del 23 dicembre 2014 sono stati adottati i principi di revisione *ISA Italia*, risultanti dalla collaborazione, su base convenzionale, con le associazioni e gli ordini professionali (Assirevi, CNDCEC, INRL e Consob) ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 39/2010.

L'importante determina conferma la metodologia del *risk approach* per la definizione del rischio di revisione. E' doveroso sottolineare che gli ISA (*International Standards on Auditing*) costituiscono fin dal 2004 l'unico riferimento tecnico per i soggetti incaricati della revisione legale ed è pertanto opportuno che l'attività di revisione del bilancio si basi su tali documenti (non assume particolare rilevanza se si tratti di quelli *clarified* o di quelli precedenti, per le revisioni fino al bilancio 2014). I principi di revisione internazionali adottati a seguito della convenzione tra MEF e CNDCEC, Assirevi, INRL e Consob, così come previsto dal Testo Unico della revisione, sono stati integrati da nuovi documenti, tra cui il principio *SA 250B* e *SA 720B*; gli ISA *clarified* non prevedono, infatti, uno specifico documento sul tema delle verifiche di periodo.

L'approccio professionale del revisore legale, alla luce degli aggiornamenti intervenuti, resta improntato sulla determinazione del rischio di revisione.

Definizioni

Il *rischio di revisione*, come è noto, delimita l'ampiezza e la misura della significatività e le conseguenti procedure di verifica che il revisore legale andrà ad applicare:

- con il metodo del campionamento statistico, nelle società complesse e articolate;
- con il metodo professionale e critico, in parte delle società di media/grande dimensione non quotate e nelle PMI.

Quanto sopra rientra nella strategia di revisione come prevista dal principio ISA Italia 300.

Con il termine «*Rischio di revisione*» (**AR Audit Risk**) si definisce il rischio che il revisore esprima un giudizio non corretto nel caso in cui il bilancio sia significativamente inesatto.

Le componenti del rischio di revisione sono tre: *il rischio intrinseco, il rischio di controllo e il (rischio) livello di individuazione.*

¹ Autore dei manuali: "Revisore Legale" VIII edizione 2018 Wki Ipsa e "Organismo di Vigilanza" VII Edizione 2019 Wki Ipsa. Altri contributi sono disponibili nel sito www.albertopesenato.net www.formazione revisori.net

² Essa modifica la Direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e consolidati) contestualmente ha approvato il Regolamento (UE) n.537/ 2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti degli Enti di Interesse Pubblico ("EIP") (che abroga la decisione 2005/ 909/CE della Commissione).

Rischio intrinseco (IR Inherent Risk)

Il rischio intrinseco (*IR Inherent Risk*) è “la possibilità di un saldo di un conto o di una classe di operazioni di essere inesatti e quindi generare, singolarmente o aggregati ad altri saldi di conti o classi di operazioni, inesattezze significative in bilancio, e ciò indipendentemente dalla presenza o meno di adeguati controlli interni relativi a tali conti o classi di operazioni”.

Il rischio intrinseco può essere riferito anche al bilancio nel suo insieme, indipendentemente dalle singole voci.³

Per accertare il grado di rischio intrinseco, il revisore valuta numerosi fattori, quali ad esempio:

- l'integrità, l'esperienza e la competenza della Direzione e gli eventuali avvicendamenti nella sua composizione; per esempio: l'inesperienza di alcuni dirigenti potrebbe influire negativamente sulla corretta predisposizione del bilancio;
- pressioni anomale sulla Direzione; per esempio: circostanze particolari che potrebbero indurre i responsabili a produrre bilanci inesatti (es.: fallimenti di altre aziende del settore o mancanza di capitali necessari per continuare l'attività);
- la natura dell'attività svolta dalla società; per esempio: la potenziale obsolescenza tecnologica dei prodotti o servizi, il grado di complessità della struttura del capitale proprio, la significatività dei rapporti con parti correlate;
- i fattori che influenzano il settore nel quale opera la società; ad esempio: condizioni della concorrenza, rilevabili da indicatori quali l'andamento generale dei mercati, degli indici finanziari, dei cambiamenti della tecnologia;
- singoli conti di bilancio che sono suscettibili di errori; per esempio: conti che sono stati oggetto di rettifiche negli esercizi precedenti o che richiedono un alto grado di stima;
- la complessità delle operazioni effettuate o di altri eventi, che rendono necessario l'intervento di un esperto;
- il grado di soggettività connesso alla determinazione delle varie voci di bilancio;
- il grado di possibilità dei beni aziendali di essere persi o soggetti ad appropriazioni indebite a causa del loro valore e perché facilmente trasferibili;
- operazioni complesse o anomale poste in essere in prossimità della data di chiusura del bilancio;
- le operazioni non rientranti nell'elaborazione ordinaria.

Tavola 1 - Dossier/ Archivio Generale – Organizzazione del lavoro

1.	Relazioni:	
1.1	Anno corrente	
1.2	Anno precedente (ante dossier/archivio Permanente)	
2.	Lettera alla direzione: (comunicazioni agli organi di Governance)	P.R. ISA Italia 260 - 265
2.1	Anno corrente	
2.2	Punti da considerare nella lettera alla direzione	
2.3	Anno precedente (ante dossier/archivio Permanente)	
3.	Lettera di incarico	
4.	Punti da chiarire – Note per l'anno successivo	
5.	Lettera di attestazione	P.R. ISA Italia 580
5.1	Lettera di attestazione anno precedente (ante dossier Permanente)	
6.	Riepilogo: Rischio di Revisione - Rischi/ Intrinseco - Significatività	
6.1	Rischio di Revisione	
6.2	Rischio Intrinseco/Inherent	
6.3	Significatività	
7.	Memo conclusivo del:	
7.1	Revisore responsabile	
7.2	Revisore manager	
7.3	Senior in-charge	
8	Riunioni con altri organi di controllo (OdV - Audit Committee – altri):	
8.1	Anno Corrente	

³ Tav. 1 Check lists: 9 – 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6 – 10.7 (10. 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 - 7.5)

8.2	Anno Precedente (ante dossier/archivio Permanente)	
9	CoSO Framework SCIGR:	P.R. ISA Italia 315 App. 1
9.1	Check-list: Principi Guida per la valutazione globale del Controllo Interno e Gestione del Rischio	
9.2	Check-list: Strumenti di valutazione del controllo interno e gestione del rischio (SCIGR)	
10.	Pianificazione del lavoro e controllo sullo svolgimento della Revisione	
10.1.1	Check list : pianificazione della revisione	P.R. ISA Italia 300
10.2	Check-list: Controllo: Libri Sociali	P.R. SA Italia 250B
10.3	Check list: Antiriciclaggio	P.R. ISA Italia 250
10.4	Check list: Le parti correlate	P.R. ISA Italia 550
10.5	Check list: Eventi successivi	P.R. ISA Italia 560
10.6	Check list: Continuità aziendale	P.R. ISA Italia 570
10.7	Rischi di errori e frodi, false informazioni, appropriazioni indebite, corretta amministrazione	
10.7.1	Check list: 1) Falsa informativa finanziaria 2) appropriazioni illecite link	P.R. ISA Italia 240 App. 1
10.7.2	Check list: Esempi di circostanze che indicano la possibile esistenza di frodi	P.R. ISA Italia 240 App. 3
10.7.3	Check list: Condizioni ed eventi che possono indicare rischi di errori significativi	P.R. ISA Italia 315 App. 2
10.7.4	Check list: Vigilanza sulla corretta amministrazione	P.R. ISA Italia 250
10.7.5	Check list: Possibili procedure di revisione in risposta a rischi di errori e frodi	P.R. ISA 240 App.2
10.8	Controllo Qualità:	P.R. SA Italia 220 – ISCQ 1
10.8.1	Check-list: Controllo qualità P. R Italia 220 Soggetto abilitato – responsabilità I	
10.8.2	Check-list: Controllo qualità P.R. ISCQ 1 Soggetto abilitato - responsabilità II	
10.8.3	Check-list: Controllo qualità: Soggetto abilitato singolo e PMI	
11	Controllo sullo svolgimento della revisione e sul bilancio	
11.1	Check list: Controllo sullo svolgimento della revisione	P.R. ISA Italia 300
11.2	Check-list: Controllo: Bilancio – Nota Integrativa – Relazione sulla gestione	
12.	Budget e consuntivo ore	
13.	Analisi comparativa	P.R. ISA Italia 520
14.	Sommario conferme esterne - circolarizzazione	P.R. ISA Italia 505
15.	Lettere degli avvocati	P.R. ISA Italia 505
16.	Rettifiche proposte dai revisori	
17.	Stato patrimoniale (bilancio di verifica)	
18.	Conto Economico (bilancio di verifica)	
19.	Revisori interni	
20.	Dettagli da preparare dal cliente (CD 20)	
21.	Reviews	
	

Rischio di controllo (CR Control Risk)

Il rischio di controllo (*CR Control Risk*) è il rischio che un'inesattezza, che potrebbe verificarsi in un conto o in una classe di operazioni e che potrebbe essere significativa, individualmente considerata o sommata ad altre inesattezze, non sia prevenuta o comunque tempestivamente individuata e corretta dai sistemi contabile e di controllo interno.

Il revisore deve analizzare gli elementi caratteristici della società che possono influire sulla possibilità dell'esistenza di errori significativi. Il revisore può assumere un rischio di controllo basso se decide di affidarsi al sistema di controllo interno dell'azienda cliente. Questo avviene dopo aver completato i questionari ed eseguito un attento *walk through*, per ogni singolo ciclo. Il revisore deve documentare nelle carte di lavoro:

- a) la conoscenza acquisita dei sistemi contabile e di controllo interno;
- b) la valutazione del rischio di controllo.

Tecniche differenti possono essere utilizzate per documentare le informazioni relative ai sistemi contabile e di controllo interno. Le tecniche più comuni, usate sono: descrizioni, questionari sul controllo interno (ICQ), *check list* o liste di controllo e diagrammi di flusso (Tavola 2).

Basandosi sui risultati ottenuti dalle procedure di conformità (*walk through*) il revisore deve valutare in che modo i controlli interni sono organizzati e se operino effettivamente diventando *punti di forza* come rilevato nella valutazione preliminare del rischio di controllo.

Tavola 2 - Archivio procedure: riepilogo dei questionari sul controllo interno - asserzioni

Nome Azienda _____					
Descrizione		Anno 20.. Prima preparazione_	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento	Anno 20.._ Aggiornamento
		<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>	<i>Data + Sigla</i>
1.	a) Conoscenza dell'attività aziendale b) Documento CoSO Framework				
1.1					
2.	a) Rischio di Revisione e guida ai programmi di revisione da adottare in riferimento al Rischio di Revisione e Poste di Bilancio. b) Altre informazioni organizzative				
2.1					
3.	Ciclo: Passivo - Spese – Debiti				
3.1	<i>Walk Through</i>				
4.	Ciclo: Attivo - Ricavi - Crediti				
4.1	<i>Walk Through</i>				
5.	Ciclo: Produttivo - Magazzino				
5.1	<i>Walk Through</i>				
6.	Ciclo: Finanziario – Cassa e Banche Tesoreria e Derivati ⁴				
6.1	<i>Walk Through</i>				
7.	Ciclo: Risorse umane				
7.1	<i>Walk Through</i>				
8.	Ciclo: Immobilizzazioni a) materiali b) immateriali				
8.1	<i>Walk Through</i>				
9.	Ciclo I.T. (Information Technology)				
9.1	<i>Walk Through</i>				
10.	Ciclo: Titoli e Partecipazioni				

⁴ Vedere Cap. 62 e Sezione U del dossier corrente.

11.	Ciclo: Debiti a lungo termine				
12.	Ciclo: Patrimonio netto				
13.	Ciclo: Fair value				
	Altre Voci del CICLO PASSIVO				
14	Ciclo: Marketing				
15	Ciclo: Omaggi – Spese di rappresentanza				
16	Ciclo: Consulenze e prestazioni professionali				
17	Ciclo: Sponsorizzazioni				
18	Ciclo: Liberalità e no profit				
19	Ciclo: Procedimenti giudiziari ed arbitrari				
20	Ciclo: Accordi transattivi				
21	Ciclo: Rapporti con la Pubblica amministrazione				
22	Ciclo: Autorizzazioni e concessioni				
	Altri Cicli				
23	Ciclo: Sicurezza sul lavoro				
24	Ciclo: Ambiente				
25	Controllo di gestione				
26	Conto Economico				
X	X in Dossier del Bilancio				

(Rischio) livello di individuazione (*DR Detection Risk*)

Il (rischio) livello di individuazione o riconoscimento è il **rischio proprio del Revisore Legale** esso è direttamente collegato alle procedure di conformità e di validità effettuate dal revisore, è il rischio che le procedure di conformità e di validità eseguite dal revisore non evidenzino un'inesattezza significativa considerata, individualmente o aggregata ad altre inesattezze, presente in un saldo di un conto o in una classe di operazioni.

Si può affermare che quest'ultima componente di rischio rifletta la probabilità di non scoprire tutti gli scostamenti significativi di bilancio e quindi è **un rischio che va attribuito o ascritto al revisore** ed è commisurato all'efficacia delle procedure di revisione pianificate ed adottate. Come sopra detto la valutazione del rischio di controllo da parte del revisore, unitamente alla valutazione del rischio intrinseco, influenza la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure conformità e di validità da eseguire per ridurre il rischio d'individuazione e, quindi, il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

Sebbene le procedure di conformità e le procedure di validità (Tav.3 e 4) abbiano finalità differenti, i risultati ottenuti da entrambe le tipologie di verifica possono servire a finalità comuni.

Gli errori scoperti durante le procedure di validità possono indurre il revisore a modificare la valutazione del rischio di controllo definita precedentemente.

Indipendentemente dal livello del rischio intrinseco e del rischio di controllo, il revisore deve effettuare comunque alcune procedure di validità sui saldi dei conti e sulle classi di operazioni significative.

Tanto più elevata è la valutazione del revisore del rischio intrinseco e del rischio di controllo, tanto maggiori sono gli elementi probativi (campionamento) che il revisore deve acquisire per mezzo di verifiche di validità. In altre parole, quando entrambi i rischi sono valutati «alti», il revisore deve considerare se le procedure di validità possono fornire elementi probativi sufficienti ed appropriati al fine di ridurre il rischio di individuazione, e quindi il rischio di revisione, ad un livello accettabile.

Tavola 3 – Verifiche di validità (*substantive*).⁵

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE	
Se il Revisore Legale giudica insufficiente il controllo interno adottato dall'azienda, egli dovrà basare i propri giudizi unicamente su controlli di tipo sostanziale o di validità (<i>substantive</i>), indicate	Procedure di Validità (<i>substantive</i>) (Rischio di Revisione Alto)	Analisi Comparativa <i>Analytical Review</i>	Uniformità Omogeneità
			Indici di bilancio
		Verifica dei fatti di gestione significativi	
		Rilevazione fisica dei beni Magazzino, Cassa, Valori, Cespiti, Altro	
		Significativa richiesta di conferma esterna (Circolarizzazioni) <i>Crediti, debiti, merci presso terzi e di terzi presso la società, services esterni, leasing, factoring, recupero crediti, assicurazioni, consulenti del lavoro.</i>	
		Tutte le verifiche imposte dal P.R: SA Italia 250 B <i>“Regolare tenuta della contabilità”</i>	
		Verifiche dei saldi di Bilancio	Ricalcolo composizione
			Verifica incassi e pagamenti successivi
			Verifica Cut-off
			Verifica di passività non registrate
Verifica corretta valutazione			
		Verifica corretta classificazione	

⁵ Segnalate come essenziali nella revisione delle *Micro imprese* ex art.379 della legge “Crisi d’impresa”

Tavola 4 - Verifiche di Conformità (compliance)

OBIETTIVO	GENERE	PROCEDURE DI REVISIONE
I controlli di conformità servono a verificare i punti di forza ed a garantire che le procedure sono adottate e che i controlli rilevati durante la stesura degli I.C.Q. (Questionari sul Controllo Interno) avvengano nella realtà aziendale.	Procedure di Conformità (Rischio di Revisione Basso)	Verifica e osservazione che i controlli interni specifici siano applicati tramite raffronti documentali sulle transazioni.
		Analisi di registrazioni, documenti, strumenti elettronici che consentono di verificare l'efficacia dei controlli
		Verifica dell'esecuzione dei controlli effettuati sui documenti quale parte del sistema del controllo interno
		Riesecuzione di taluni controlli in modo autonomo anche per mezzo di tecnologia informatica

Metodologie per determinare il rischio di revisione

Le metodologie adottabili per la determinazione del rischio di revisione sono due, entrambe applicate nella pratica professionale.

Esse traggono gli elementi valutativi dalla ponderazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo determinando il (rischio) livello di individuazione e definendo il rischio di revisione.

Le metodologie sono:

- A) metodo professionale o critico;
- B) metodo del rischio residuo (statistico).

A) Metodo professionale o critico

Questo metodo fa riferimento a quanto previsto nell'Appendice del principio di revisione 400 del 18 ottobre 2000 (Tavola 5).

Sulla base di questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco ed il rischio di controllo li pondera per determinare il (rischio) livello di individuazione e quindi determinare il rischio di revisione.

La particolarità di questo metodo risiede nel fatto che si basa sulla sensibilità professionale critica del revisore e che può essere applicato in realtà economiche di medie e grandi dimensioni ma in particolar modo nelle PMI⁶. Questo metodo si articola in 3 fasi successive qui di seguito descritte:

fase 1 - rischio intrinseco (Tavola 1⁷):

- conoscenza dell'impresa;
- condizioni economiche generali, del settore, etc.;
- Gestione dell'azienda da parte del management
- contesto interno;

⁶ Si pensi ad entità aziendali ove, con facilità, si possono verificare tutte le transazioni oltre un certo importo (per esempio: la totalità delle transazioni da 5/10.000 euro e superiori) e con scelta casuale a campione altre, sotto tale cifra, avendo conforto inoltre dalle usuali verifiche di sostanza quali le conferme esterne (crediti, debiti, banche, legali) dei saldi e le verifiche fisiche (cassa, titoli, cespiti).

⁷ Tav. 1 Check lists: 9 – 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6 – 10.7 (10. 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 - 7.5)

– contesto interno Dossier/Archivio Procedure **1.a**⁸ (Conoscenza dell'attività aziendale -Tavola 2).

fase 2 - rischio di controllo:

- interviste;
- diagrammi di flusso;
- questionari sul controllo interno ICQ (tav.2).

fase 3 - (Rischio) Livello di individuazione (Tavola 5).

Dalla ponderazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo il revisore legale determina il (rischio) livello di individuazione e di conseguenza il rischio di revisione e decide quale approccio (di sostanza o conformità – Tav. 3 – 4)) da adottare sulle poste di bilancio di riferimento.

Il revisore legale in base alla personale valutazione “professionale e critica” potrà valutare se il rischio di revisione sia alto.

Tavola 5 - (Rischio) Livello di individuazione per la determinazione del rischio di revisione

A) Metodo “professionale o critico” ex P.R. 400 (18/107 2000) Appendice				
(Rischio) Livello di Individuazione		Rischio di Controllo		
Rischio Intrinseco. Vedere valutazione in Dossier OdV - Governance Punto 6.2		Alto A	Medio B	Basso C
1 Alto		Molto Basso A1	Basso	Medio
2 Medio		Basso	Medio	Alto
3 Basso		Medio	Alto	Molto Alto C3

Per esempio: Se il Rischio Intrinseco è Basso (riga 3) ed il Rischio di Controllo Basso (colonna C) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Alto (facile individuazione C 3).
 Risultato. Rischio di Revisione Basso - predominanza di verifiche di conformità.
 Se il Rischio Intrinseco ed il Rischio di Controllo sono Alti (riga 1 e colonna A) il (Rischio) Livello di Individuazione sarà Molto Basso (difficile individuazione A 1).
 Risultato: Rischio di Revisione Alto - predominanza di verifiche di validità

B) Metodo del rischio residuo (statistico)

Le fasi attraverso cui si attua sono le medesime della prima metodologia esposta ed è definito dalla seguente formula:

$$AR = IR \times CR \times DR$$

La determinazione *quantitativa* del *Rischio di Revisione* dipende sia *dalla valutazione percentuale* data al *Rischio Intrinseco (IR)* e al *Rischio di Controllo (CR)* sia dal lavoro svolto dal Revisore Legale nel determinare il *(Rischio) Livello di Individuazione (DR)*.

Conseguentemente, il *Rischio di Revisione* del bilancio (*Audit Risk, AR*)

Con questo metodo il revisore legale, dopo aver determinato il rischio intrinseco con la relativa percentuale di copertura ed il rischio di controllo con la relativa percentuale di copertura, determina la percentuale del rischio di individuazione e facendo il prodotto di questi fattori ricava il tasso di errore e quindi rischio di revisione. La particolarità di questo metodo è che con esso si debba applicare un approccio essenzialmente statistico.

Ad esempio, se si ipotizza che (Tavola 6):

- la copertura del rischio intrinseco IR sia pari all'**80%**;
- la copertura del rischio di controllo CR sia pari all'**80%**;

⁸ Capp. Da 41 a 51.

– il rischio di individuazione DR sia pari all'8%;
 Il rischio di revisione AR sarà dunque pari a:

$$80\% \times 80\% \times 8\% = 5,12\%.$$

Concludendo il rischio di revisione (cioè **1 - AR**) esprime il livello di affidabilità: ipotizzando che il livello di rischio sia valutato al 5,12%, il revisore ritiene affidabili al 94/95% i risultati del proprio lavoro e valuta nel 5,12% le probabilità che quei risultati siano errati (ogni volta che afferma, dopo il proprio lavoro, che un bilancio è corretto, ha una probabilità del 5,12% che ciò non sia vero). In altre parole, aggregando, i risultati in media ogni 20/22 items corretti ve ne potrebbe essere uno errato. E' quindi possibile affermare che il rischio di revisione dipende in larga parte sia dal rischio intrinseco (ossia dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti da parte di uno o più componenti della direzione, dei responsabili delle attività di governance o da terzi) sia dal rischio di controllo (vale a dire dall'eventualità di scostamenti significativi compiuti dal personale dipendente o da terzi) le cui cause sono da ricercare negli errori contabili o nelle frodi contabili. Il revisore legale a questo punto dovrà valutare il rischio di revisione finale che dovrà risultare accettabile (Tavola 6).

Tavola 6 - Valutazione finale del Rischio di Revisione Accettabile come rischio residuo

B) Metodo del "Rischio residuo" $IR \times CR \times DR = AR$

IR	CR	DR	AR Audit Risk
Rischio Intrinseco % di copertura - da 6.2	Rischio di Controllo del ciclo % di copertura	Rischio di Individuazione % del rischio	5,12[%]
Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 80%	Da 0 a 100% 8%	

Risk Approach		Rischio Accettabile
Rischio Intrinseco (% di copertura della Governance)	IR	Da 0 a + 100 %
Rischio di Controllo (% di copertura delle Unità Operative)	CR	Da 0 a + 100 %
(Rischio) Livello di Individuazione (% di Rischio del Revisore Legale)	DR	Da 0 a + 100 %
IR x CR x DR =AR		IR x CR x DR =AR
Rischio di Revisione Residuo (deve essere valutato come accettabile)	AR	Da 0 a - 1/-10 ⁹ %

⁹ La percentuale è indicativa essa è a discrezione della sensibilità professionale del Revisore Legale